



Associazione Sportiva Dilettantistica Fondata il 15 aprile 1891
Ente morale D. Lgt. 12-8-1915 n. 1779
Stella d'argento al merito sportivo 1970
Stella d'oro al merito sportivo 1987

NORMATIVA FREQUENTATORI TEMPORANEI E PERMESSI GIORNALIERI

In data 21 Giugno 2021, il Consiglio Direttivo ha deliberato di aggiornare le regole che disciplinano l'accesso dei Frequentatori Temporanei e la richiesta dei permessi per Ospiti Giornalieri della sede fluviale, nel rispetto dell'articolo 1.1.2 del Regolamento Generale, secondo le modalità che qui si precisano.

Il documento si compone di varie parti riguardanti:

Premessa generale.

Capitolo 1 - Ospiti giornalieri

Capitolo 2 - Frequentatori temporanei

Capitolo 3 - Gruppi di ospiti giornalieri

Capitolo 4 - Accompagnatori temporanei di soci

21 Giugno 2021

Il Consiglio Direttivo.

Premessa generale

1. La normativa si applica ai **soci** in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. I permessi giornalieri devono essere richiesti personalmente dal socio ospitante esclusivamente tramite la Segreteria della società. A parziale deroga si consente la prenotazione attraverso la posta elettronica cui dovrà seguire, entro le ore 12 del giorno medesimo, la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti richiesti.

Non sono accettate richieste telefoniche.
3. I minorenni figli di soci possono presentare richiesta di permesso a nome e per conto del genitore; in tal caso dovranno essere muniti di delega da parte del genitore richiedente che espressamente terrà indenne la Società dai danni causati o subiti dall'ospite.
4. Il socio ospitante è garante e responsabile del comportamento dell'ospite che accederà alla sede fluviale; il rilascio del permesso comporta per l'ospite l'impegno a rispettare i Regolamenti in vigore nella sede fluviale.
5. Il socio ha facoltà di ottenere il numero di permessi riportato nella tabella riepilogativa; i permessi potranno riguardare un unico ospite oppure ospiti differenti.
6. Il permesso ha validità per l'anno sociale in cui è emesso.
7. I frequentatori temporanei non possono richiedere permessi per ospiti giornalieri.
8. Il numero **massimo** complessivo di permessi giornalieri rilasciati dalla società **in un solo giorno** agli ospiti per l'accesso alla sede fluviale è fissato in **80**.
9. Le persone che si troveranno all'interno della sede fluviale prive del regolare permesso, quando richiesto, saranno individuate e verrà loro negata la possibilità di accesso alla Canottieri Adda per 1 anno; al socio che favorirà l'abuso sarà parimenti disposta la sospensione per 30 giorni, salvo ulteriori sanzioni che dovessero essere stabilite dal Collegio dei Probiviri.

TABELLA RIEPILOGATIVA

STAGIONE	TIPO GIORNO	OSPITE GIORNALIERO		FREQUENTATORE TEMPORANEO	
		Nr. Max permessi	COSTO 1	Nr. Max permessi	COSTO 2
Estiva 01/05 15/09	Feriale	15	€ 15,00	non appl.	€ 500,00
	Sabato/Domenica	5	€ 20,00		
Invernale 16/09 30/04	Tutti i giorni	10	€ 10,00		
1 - Gli ospiti di età inferiore a 12 anni pagano sempre € 5; gli ospiti d'età compresa tra i 13 e i 18 anni pagano 10€ nei giorni feriali e 20€ nei giorni festivi. 2 - Valido in tutti i casi con la sola deroga dei Nonni, come da delibera assembleare del 28.4.2013					

CAPITOLO 1

Norme riguardanti gli ospiti giornalieri

- Gli ospiti devono essere accompagnati dal socio e devono entrare nella sede sociale esclusivamente dall'ingresso presidiato della segreteria **con obbligo di presentare il proprio documento di identità**, se richiesto.
- L'ospite potrà usufruire del numero massimo dei permessi stabilito, indipendentemente da chi sia il socio ospitante.
- L'ospite potrà servirsi individualmente, rispettando le norme in vigore, di impianti e servizi della Canottieri Adda, con l'esclusione della palestra. Per l'uso di barche e canoe dovrà essere accompagnato da un socio, che se ne fa garante, attenendosi comunque ai regolamenti specifici per tale attività.
- E' concesso ai soci di **far accedere gratuitamente ospiti temporanei** alla sede, con l'esclusione dei giorni di sabato e domenica durante il periodo 1 giugno - 31 agosto:
 - a. ad un massimo di **2** persone **invitate esclusivamente al servizio bar-ristorante**,
 - **dalle 12:30 alle 14:30** inderogabilmente
 - **dopo le ore 19,00** è consentito **sempre**.

b. a temporanei visitatori, per una durata massima di 2 ore senza l'uso delle attrezzature presenti nella sede. Tale beneficio dovrà avere la caratteristica di unicità e non ripetitività.

E' obbligatoriamente disposto che il socio invitante depositi la propria tessera presso il personale abilitato; la tessera sarà restituita al socio all'uscita degli ospiti dalla sede fluviale. **La permanenza oltre il tempo concesso comporta il pagamento del permesso giornaliero.**

CAPITOLO 2

Norme riguardanti i frequentatori temporanei

- La tessera temporanea d'ingresso può essere rilasciata ad ospiti di soci secondo i criteri che più avanti si stabiliscono; essa ha durata di un anno a decorrere dal 1 maggio sino al 30 aprile successivo e sarà concessa dopo il pagamento in soluzione unica dell'importo stabilito. Ricorrendo le condizioni, potrà essere in seguito rinnovata facendone richiesta. Consente esclusivamente l'accesso alla sede fluviale e l'uso delle attrezzature secondo le regole prescritte ai soci. La quota di temporanea Associazione è deliberata, tempo per tempo, dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- Il convivente di un socio in regola con il pagamento della quota sociale, per ottenere la qualifica di frequentatore temporaneo, dovrà esibire lo stato di famiglia che attesta la convivenza con il socio da almeno 6 mesi.
- I genitori, non soci, di figli minorenni di soci in regola con il pagamento della quota sociale, possono essere accolti nella sede fluviale come frequentatori temporanei; a tal scopo, la richiesta dovrà essere presentata dal socio (allegando, nella prima occasione, il certificato di nascita del minore); il Consiglio Direttivo ne esaminerà la congruità e deciderà in merito.
- I nonni, non soci, di minorenni figli di soci in regola con il pagamento della quota sociale, possono richiedere di accedere alla sede fluviale come frequentatori temporanei fino al termine del 12° anno di età del nipote (a partire dal 13° anno il beneficio decade). I nonni che intendono richiedere la tessera di frequentatore temporaneo dopo il compimento del 13° anno di età del nipote devono ogni anno presentare un'istanza al Consiglio Direttivo il quale la sottoporrà al beneplacito dell'assemblea dei soci unitamente ad altre analoghe (delibera assembl. del 25/02/2011).
- I soli figli maggiorenni acquisiti dal secondo matrimonio di un socio e facenti parte del nucleo familiare, possono ottenere la qualificazione di frequentatore temporaneo presentando ogni anno un'istanza al Consiglio Direttivo il quale la sottoporrà, unitamente ad altre analoghe, al beneplacito dell'assemblea dei soci (delibera assembl. del 28/02/2013).

CAPITOLO 3

Norme riguardanti i gruppi di ospiti giornalieri

- Il socio che intendesse far accedere alla sede fluviale un gruppo di ospiti in occasione di riunioni, ricevimenti o festeggiamenti, deve inoltrare specifica domanda al Consiglio Direttivo che rimane libero di valutare l'opportunità di autorizzare l'ingresso: a tal scopo devono essere distintamente elencati i nominativi dei componenti il gruppo. Contemporaneamente deve essere chiaramente specificato quali spazi s'intende avvalersi all'interno della sede fluviale. Il Consiglio può demandare a un suo delegato la facoltà di autorizzare l'accesso.
- Ogni altro caso di accesso in gruppo accompagnato da un socio, per motivi diversi da quelli sopra specificati, rientra nell'ordinamento dei permessi giornalieri individuali.
- Durante il periodo **10 giugno - 31 agosto**, i gruppi **non** sono ammessi.
- Si stabilisce che in *ogni* caso nella sede non può essere accolto più di un gruppo di massimo 40 persone (soci e non) per giorno. I componenti del gruppo non soci saranno forniti di apposito contrassegno da presentare per l'ingresso.
- Nei confronti dei gruppi - nell'occasione di riunioni, convegni, etc.- si applica un diritto d'ingresso a forfait stabilito secondo i casi che si riepilogano più avanti.
- I luoghi in cui devono essere tenuti le feste dei bambini, le riunioni e i ricevimenti sono: nella zona tra il bar e la palestra; nella zona pic-nic attrezzata con tavoli; nella sala Scotti o altre zone indicate dal Consiglio Direttivo.
- Non può comunque essere precluso o significativamente ridotto l'ingresso ad altri soci durante le feste dei bambini, nelle riunioni e ricevimenti che impegnano la sala Martini o i locali del bar-ristorante. Si stabilisce, comunque, che la Sala Martini possa essere riservata almeno per un giorno feriale alla settimana per tali avvenimenti, quando richiesto e autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- Costi - **IMPORTO A FORFAIT:**
 - o **C 50 fino a 20 persone**
 - o **C 100 fino a 40 persone.**

CAPITOLO 4

Norme riguardanti gli accompagnatori temporanei di soci

Precisazione: si tratta qui di accompagnatori comunemente definiti "badanti", "baby sitter" o affini che svolgono equivalenti funzioni.

Badante: è la persona, incaricata dalla famiglia, che presta un'assistenza e cura continua a un socio che non è autonomamente in grado di usare gli impianti della sede fluviale.

Baby sitter: è la persona, estranea alla famiglia, assunta dai genitori, che sorveglia, accompagna ed è responsabile di un figlio minorenni di socio, solo fino al compimento del 12° anno di età, nello svolgimento di tutte le attività per lui ammesse nella sede fluviale.

- Il socio che ha la necessità di accedere alla sede fluviale accompagnato da persona a lui badante, deve presentare istanza al Consiglio Direttivo che si riserva di verificare la congruità e decidere conseguentemente. In caso di necessità, l'istanza può essere presentata per conto del socio dai familiari più stretti.
- All'accompagnatore "badante" è consentito l'ingresso gratuito ma è vietato l'uso delle strutture sportive.
- L'accompagnatore "baby sitter", a cui non è consentito l'uso personale delle strutture sportive, deve munirsi di un regolare permesso d'ingresso richiesto per iscritto dal genitore del socio minorenne. Il numero massimo di permessi ottenibili è di 20, al costo determinato, tempo per tempo, dal Consiglio Direttivo. Se richiesto, può essere emesso un permesso cumulativo impiegabile per 10 ingressi, da usufruire nel corso dell'anno sociale di emissione.
- L'ingresso della persona accompagnatrice a qualsiasi titolo, deve avvenire attraverso la segreteria.

21 Giugno 2021

Il Consiglio Direttivo